

La Corte d'Appello di Milano

Sezione 4^a civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dot. Ermia Lombardi	Presidente rel.
Dot. Valter Colombo	Consigliere
Dot. Assunta Montoro	Consigliere

Nel procedimento iscritto in grado d'appello n. 49/2014 V.G.

In

RI [redacted] SPA (C.F. [redacted]) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al reclamo, dagli avv. [redacted] ed elettricamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in [redacted] [redacted]

- reclamante

e

[redacted] commissari giudiziali del Concordato Preventivo Rivolia s.p.a.

- reclamati non costituiti -

a seguito della riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2013, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2014 Rivolta s.p.a. proponeva reclamo avverso il decreto in data 23 dicembre 2013 - 17 gennaio 2014 con il quale il Tribunale di Milano aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo della società ai sensi dell'art. 173, ult. co. 1. fall. in relazione « condotte poste in essere dalla reclamante "connotate dalla natura illegittima, ovvero fraudolenta ovvero dall'omesso vaglio preliminare da parte dell'organo giurisdizionale"».

All'udienza del 5 giugno 2014, presente il Commissario Giudiziale [REDACTED], la Corte, all'esito della discussione anche sulla questione, rilevata d'ufficio, della ammissibilità del reclamo, si riservava la decisione.

Tanto premesso, rileva la Corte che pregiudiziale all'esame del merito è il vaglio della questione relativa alla ammissibilità del reclamo proposto avverso il decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo al quale non è seguita la dichiarazione di fallimento della società debitrice, questione in ordine alla quale non si registra in dottrina unanimità di indirizzo.

Premesso che l'art. 173 1. fall. in ordine al mezzo di impugnazione del decreto con il quale viene revocata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nulla dice in quanto si limita a disporre al comma 2 che "all'esito del procedimento...il tribunale provvede con decreto o, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'art. 18", ritiene la Corte di aderire

all'opinione che assume l'inammissibilità del reclamo alla Corte d'Appello del provvedimento in parola per le considerazioni che seguono.

È invece l'argomentazione richiamata dai sostenitori della tesi della reclamabilità, e cioè il fatto che l'art. 173 citato non disponga espressamente la non reclamabilità del decreto di revoca, diversamente da quanto previsto al precedente art. 162, non appare decisivo posto che non può non tenersi conto della sostanziale analogia delle fattispecie disciplinate da queste ultime norme. In proposito la dottrina si è rilevato che la diversa disciplina dell'art. 162, rispetto a quella dell'art. 173, si spiegherebbe in considerazione del fatto che il decreto emesso ex art. 162 interverrebbe *in limine* della procedura, e quindi la previsione di irrecclamabilità non pregiudicherebbe sostanzialmente le esigenze di un sollecito svolgimento della procedura e quindi di una rapida composizione della crisi, e ciò in quanto, essendo pacifica la natura non definitiva del provvedimento in parola, l'imprenditore potrebbe presentare immediatamente una nuova domanda di concordato. Nel caso invece disciplinato dall'art. 173 l. fall., potendo tale decreto di revoca intervenire anche in una fase avanzata della procedura, la preclusione dell'immediato reclamo e la necessità di ripresentare una nuova domanda e ricominciare *ex novo* l'iter procedurale spiegherebbe effetti negativi ben maggiori sui tempi della procedura e quindi sulla composizione della crisi aziendale. Deve, in contrario, osservarsi che tale rilievo omette di considerare che il legislatore all'art. 173 l. fall. ha espressamente previsto la medesima disciplina dettata dall'art. 162 nel caso in cui la proposta di concordato non venga approvata dalla maggioranza dei creditori. Quest'ultima norma infatti, al primo comma,

dispone che "se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce inmodiamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 162, secondo comma", vale a dire dichiarando l'inammissibilità della proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo. Orbene non può non evidenziarsi che la declaratoria di inammissibilità della proposta per mancata approvazione di quest'ultima da parte dei creditori interviene in una fase avanzata della procedura, e ciò nonostante il legislatore ha ritenuto che il provvedimento, ove naturalmente non sia seguito dalla dichiarazione di fallimento, non sia autonomamente reclamabile, ragione per cui in quest'ultimo caso all'imprenditore, che intenda perseguire la strada del concordato, non resta che riproporre una nuova domanda. Ne consegue che quello che si evince dall'esame unitario delle disposizioni richiamate è che queste ultime disciplinano situazioni che non si possono ritenere sostanzialmente equiparabili e quindi soggette ad una medesima disciplina. E' invece non si vede per quale motivo il decreto con il quale il Tribunale non ammette l'imprenditore alla procedura di concordato preventivo per difetto dei presupposti di ammissione ai sensi dell'art. 162 e il decreto con il quale il Tribunale dichiara l'inammissibilità della procedura di concordato a seguito della mancata approvazione della proposta da parte dei creditori non siano reclamabili, mentre il decreto emesso ai sensi dell'art. 173 di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato, peraltro non solo in presenza di atti in frode o non autorizzati, ma anche nel caso in cui risulti che "mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", vale

a dire in presenza della medesima fattispecie disciplinata dall'art. 162 l. fall., sia invece suscettibile di immediato reclamo alla Corte d'appello.

In conclusione non si ravvisano valide ragioni che giustificino una diversa regolamentazione dei casi in cui il Tribunale non accoglie, o comunque revoca, la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in difetto di contestuale sentenza di fallimento, non essendo in proposito decisivo il solo argomento *a contrariis* della mancanza di una formale comminatoria di irrecclamabilità nell'art. 173 rispetto a quanto previsto dall'art. 162, anche perché l'art. 173 prevede che il Tribunale, ove vi siano istanze di fallimento da parte dei creditori o del Pubblico Ministero, contestualmente al decreto di revoca, accertati i presupposti, dichiari il fallimento dell'imprenditore con sentenza reclamabile a norma dell'art. 18 l.fall. Orbene non è dubbio che anche in questo caso, con il reclamo avverso la sentenza di fallimento, l'imprenditore possa dedurre vizi riguardanti anche il decreto di revoca, e ciò benché l'art. 173 non ripeta la previsione di cui all'art. 162 l.fall. Ma se tale conclusione è corretta, non si comprende perché anche la previsione espressa della non reclamabilità del decreto contenuta nell'art. 162 non possa estendersi al decreto emesso ai sensi dell'art. 173 l.fall. Sul punto la S.C. nel prendere in esame l'art. 173 l. fall., sia pure sotto un diverso profilo, dopo aver appunto premesso che la norma di cui all'art. 162, nella parte in cui dispone che *"con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato"*, si applica purificamente anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 173, ha evidenziato che si tratta di *"due situazioni processuali assolutamente identiche"* e che nel caso in cui al decreto di revoca segua la

sentenza di fallimento. "non avrebbe alcuna logica trattare separatamente la questione sostanzialmente pregiudiziale relativa alla legittimità della revoca dell'ammissione nell'ambito di un autonomo procedimento di impugnazione che peraltro non viene espressamente previsto" (v. Cass. n. 13817/2011).

Preteso che non appare risolutivo il richiamo operato dalla reclamante all'art. 26 l. fall., che prevede, in difetto di espressa previsione contraria, la generale reclamabilità dei provvedimenti del Tribunale, in quanto nella specie il quadro di riferimento normativo non può essere che la disciplina dettata in materia di concordato preventivo, va evidenziato che l'impianto che il legislatore ha delineato è quello di prevedere l'impugnabilità, attraverso il rimedio del reclamo alla Corte d'Appello, del decreto che decide negativamente sulla domanda di concordato preventivo soltanto qualora quest'ultimo sia contestuale alla dichiarazione di fallimento, mentre in ogni altro caso tale mezzo di impugnazione è escluso in considerazione della natura non definitiva del provvedimento e della libera riproponibilità della domanda da parte dell'imprenditore *in bonis* (v. Corte d'appello di Salerno 19 maggio 2010).

Il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo i reclamati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando:


- 1) dichiara inammissibile il reclamo proposto in data 27 gennaio 2014 da Rivolta s.p.a. avverso il decreto in data 23 dicembre 2013 - 17

gennaio 2014 con il quale il Tribunale di Milano ha revocato l'ammissione della società reclamante al concordato preventivo ex art. 173 l. fall. ,

2) nulla per le spese;

4) dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, co. 1-*quater* del D.P.R. n.115/2002 così come modificato dall'art.1. co. 17 l. n.228/2012.

Così deciso in Milano il 5 giugno 2014



IL PRESIDENTE.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Depositato in Cancelleria

Oggi

13 GIUGNO



FUNZIONARIO SUBSIDIARIO
Domenico ARALETTANI